

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0002037	26/10/2022

OGGETTO: AREA BARI NORD – Procedura Aperta per la fornitura di un Sistema Mobile per la Radioscopia ad Arco a C per il Blocco Operatorio del P.O. della Murgia “Fabio Perinei”. Riforma parziale della deliberazione e modifica allegati.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220003251 DEL 20/10/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 30 (trenta) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest’ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l’esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 25/10/2022 09:39 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 25/10/2022 11:20 Donato SIVO
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 26/10/2022 07:29 Gianpaolo PARISI	 Firmato Digitalmente il 25/10/2022 16:45 Antonio SANGUEDOLCE

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE


Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **26/10/2022**

Unità Operativa Affari Generali  
L’Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 26/10/2022 08:12



Domenico ROVETO



L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell’ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**OGGETTO: AREA BARI NORD** – Procedura Aperta per la fornitura di un Sistema Mobile per la Radioscopia ad Arco a C per il Blocco Operatorio del P.O. della Murgia “Fabio Perinei”.  
Riforma parziale della deliberazione e modifica allegati.

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la deliberazione n. 239/DG del giorno 16.02.2022 con l’assistenza del segretario, sulla base dell’istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Amministrativo Area Ospedaliera Bari Nord avv. Rachele Popolizio, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue:

#### **Premesso che:**

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1557 del 12.08.2022, veniva indetta Procedura aperta per la fornitura di un Sistema Mobile per la Radioscopia ad Arco a C per il Blocco Operatorio del P.O. della Murgia “Fabio Perinei”;
- sono state effettuate le pubblicazioni di rito e il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 09.11.2022 alle ore 11:00;
- la Stazione Appaltante ha verificato che, per mero errore “l’Allegato II – Schema di contratto” è stato pubblicato solo parzialmente senza alcune pagine;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere alla rettifica del suddetto provvedimento, allegando al presente provvedimento nella sua interezza “l’Allegato II – Schema di contratto” per farne parte integrante e sostanziale;

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- **di riformare** parzialmente il contenuto della Deliberazione del Direttore Generale n. 1557 del 12.08.2022 nei termini che seguono:
  - ✓ sostituire integralmente lo *Schema di Contratto* (allegato II) che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- **di approvare** il nuovo *Schema di Contratto* (allegato II) che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- **di confermare**, per la restante parte, il contenuto della Delibera del Direttore Generale n. 1557 del 12.08.2022;

- **di stabilire** che il R.U.P. provvederà a pubblicare copia del presente provvedimento con “l’Allegato II – Schema di contratto” rettificato, sul *Portale Telematico Empulia* e sul sito aziendale nella sezione *Amministrazione Trasparente*;
- **di dare atto** che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest’ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l’esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis, d. lgs. 165/2001

Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura, di n. 1 Sistema Mobile per la Radioscopia ad Arco a C, occorrente al Blocco Operatorio del P.O. della Murgia

**AII. II**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

Allegato II Schema di contratto – n. 1 Sistema Mobile per la Radioscopia ad Arco a C  
**Firmato Digitalmente dalle parti contraenti**

## CONTRATTO

fornitura, di n. 1 Sistema Mobile per la Radioscopia ad Arco a C, occorrente al Blocco Operatorio del P.O. della Murgia

### TRA

L'**Azienda Sanitaria della Provincia di Bari** (di seguito denominata, per brevità, **ASL BARI**), con sede legale in Bari, Lungomare Starita, 6, in persona del Direttore nato a il, delegato alla sottoscrizione della presente scrittura privata, giusta deliberazione n° del \_\_\_\_\_

### E

La \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_, nato a il, in qualità di \_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_ (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**");

### OPPURE

La \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, P.I. \_\_\_\_\_ domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ nato a il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ della impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, P.I. \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, C.F. P. I. \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_, dott. \_\_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_\_ (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**")

### PREMESSO

- a) che la ASL Bari ha la necessità di approvvigionarsi di n. 1 Sistema Mobile per la Radioscopia ad Arco a C, occorrente al Blocco Operatorio del P.O. della Murgia
- b) che, a tal fine, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., esperita in modalità telematica, ai sensi dell'art.58 della suddetta normativa, mediante l'utilizzo della piattaforma Empulia, da aggiudicarsi, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- a) che il sottoscrittore del presente contratto è risultato aggiudicatario del lotto/i \_\_\_\_\_, unico ed

Allegato II Schema di contratto – n. 1 Sistema Mobile per la Radioscopia ad Arco a C  
**Firmato Digitalmente dalle parti contraenti**

indivisibile e, per l'effetto, ha manifestato espresamente la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente contratto ed eseguire le conseguenti prestazioni, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente contratto;

b) che l'appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, nonché dal bando di gara, disciplinare e relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

c) che il fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

d) che il fornitore ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile relativa alle prestazioni oggetto del presente affidamento e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Articolo 1

#### Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto l'offerta tecnica ed economica e la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, del fornitore.

### Articolo 2 Definizioni

Nell'ambito del contratto si intende per:

- ✓ *Amministrazione Aggiudicatrice/Contraente*: la ASL della Provincia di Bari. *Contratto*: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- ✓ *Fornitore*: l'impresa o il raggruppamento temporaneo di imprese risultato aggiudicatario;

Allegato II Schema di contratto – n. 1 Sistema Mobile per la Radioscopia ad Arco a C

**Firmato Digitalmente dalle parti contraenti**

Le espressioni riportate negli allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole del contratto dispongano diversamente.

### **Articolo 3**

#### **Norme regolatrici e disciplina applicabile**

1. L'esecuzione dell'appalto oggetto del presente contratto è regolata in via graduata:
  - a) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati, richiamati nell'art. 1, commi 1 e 2, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - b) dalle norme in materia di Contabilità dello Stato e della disciplina settoriale degli appalti di forniture di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici; dalle norme del D. Lgs. n.196/2003, del D. Lgs. n.81/2008, della L. n.190/2012 e del D. Lgs. n.33/2013
2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi proposti in sede di gara, migliorative per il fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a modificare, sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

### **Articolo 4 Oggetto**

L'oggetto del presente contratto è la fornitura di n. 1 Sistema Mobile per la Radioscopia ad Arco a C, occorrente al Blocco Operatorio del P.O. della Murgia come dettagliatamente descritto nel Capitolato Tecnico e nell'offerta economica e tecnica e relativi allegati.

Il presente contratto definisce la disciplina relativa:

- all'acquisto dell'apparecchiatura;
- alla consegna e installazione dell'apparecchiatura;
- alla prestazione dei servizi secondo le modalità previste dal presente atto e dai documenti richiamati.

Conseguentemente, il Fornitore, sottoscrivendo il Contratto, si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione contraente:

Allegato II Schema di contratto – n. 1 Sistema Mobile per la Radioscopia ad Arco a C  
**Firmato Digitalmente dalle parti contraenti**

- a fornire le attrezzature aggiudicate, secondo le modalità e nel rispetto delle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, nonché a prestare in favore della medesima i Servizi di cui al precedente comma, così come proposti in sede di gara;
- a procedere all'installazione e verifica di conformità delle attrezzature di cui al punto precedente, presso i locali espressamente indicati in allegato al presente contratto, in relazione alle quali dovrà garantire la piena efficienza e funzionalità. Per piena efficienza e funzionalità si intende quella che i prodotti offrono al momento della verifica di conformità concluso con esito positivo. A tal fine il Fornitore si assume obbligo di garantire per tutta la durata contrattuale, il servizio di assistenza e manutenzione, così come descritto in offerta, che comprenda tutte le operazioni necessarie e utili per garantire la piena efficienza e funzionalità;
- a fornire in favore dell'Amministrazione contraente, a far tempo dalla data di collaudo con esito favorevole, una illimitata garanzia industriale per la durata di 24 mesi (o maggiore ove previsto), assistenza tecnica, garanzia di disponibilità dei pezzi di ricambio ed accessori per almeno 10 anni dalla data di verifica di conformità, con esito favorevole, dell'attrezzatura.

Nessun emendamento al presente Contratto, né alcuna rinuncia di diritti si intenderanno efficaci salvo approvazione, per iscritto, della parte interessata. La rinuncia a perseguire qualsiasi violazione o inadempienza non costituisce una rinuncia ad altri diritti ai sensi del presente Contratto o a perseguire qualsiasi violazione o inadempienza successiva. La presente clausola può essere emendata esclusivamente per iscritto.

#### **Articolo 5**

##### **Luogo di esecuzione della fornitura**

Il luogo di esecuzione della fornitura è la U.O.C. di Radiologia del P.O. della Murgia.

#### **Articolo 6**

##### **Termine per l'adempimento e Corrispettivo**

1. La consegna e installazione delle apparecchiature dovrà avvenire entro il termine di 40 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione dell'ordine. Nel caso sia necessario eseguire i lavori propedeutici all'installazione la consegna e installazione dell'apparecchiatura dovrà avvenire entro e non oltre 40 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione da parte della S.A. della conclusione dei lavori.

Tale termine è comprensivo di tutti gli adempimenti di fornitura, ovvero:

- fornitura della attrezzatura, da posizionarsi, a totale cura e spese della Ditta, nella sede definitiva, dotata di tutti i necessari allacci e collegamenti, anch'essi tutti a carico della Ditta, compresi gli eventuali collegamenti internet per il telecontrollo ove previsto;
- sgombero, a totale cura e spese della ditta, di tutti gli imballaggi, i rifiuti prodotti durante la installazione, e pulizia del sito fino al ripristino dello stato del medesimo prima della installazione;
- erogazione del corso di formazione per gli operatori addetti all'uso della attrezzatura, nei modi e nei tempi previsti dalla ditta in sede di offerta;
- prove di funzionamento di competenza della ditta, propedeutiche al collaudo di competenza della stazione appaltante.

Nel calcolo del tempo contrattuale la ditta dichiara di avere tenuto conto anche delle ferie contrattuali connesse anche con eventuali periodi festivi, dei normali periodi di piovosità media ed ogni ulteriore periodo previsto dalla normativa vigente in materia.

Con la dizione "giorni solari consecutivi" si intende comprensivi di sabati, domeniche e eventuali festività, che non sarà tenuto conto di qualsiasi ritardo nell'inizio dei lavori od interruzione nella esecuzione degli stessi che dovesse eventualmente verificarsi, a qualunque motivo imputabile, fatta eccezione soltanto per le sospensioni ordinate dalla Direzione Lavori.

Il Fornitore si impegna ad effettuare il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica in garanzia, secondo le modalità e la tempistica indicata nella propria proposta tecnico – organizzativa, successivamente alla data di collaudo con esito positivo per un periodo di 24 mesi (*o maggiore, ove previsto*) come direttiva 44/99 CE.

Il piano di assistenza tecnica post-garanzia di tipo omnicomprensivo e la consequenziale esecuzione, alle condizioni riportate nella propria offerta tecnica, comprendente, per ogni apparecchiatura, almeno le seguenti prestazioni e comunque almeno quanto previsto nella documentazione tecnica delle apparecchiature stesse:

- n. 2 interventi annuali di manutenzione preventiva per taratura, aggiornamento software, ecc come da piano di manutenzione previsto dal costruttore;
- numero illimitato di interventi di riparazione su chiamata. Il tempo di intervento deve essere al massimo di 24 (VENTIQUATTRO) ore lavorative dalla chiamata stessa;
- sostituzione dei pezzi di ricambio di qualsiasi natura (nessuno escluso).
- Tale assistenza deve comprendere le verifiche di sicurezza elettrica, necessarie.

La Ditta concorrente deve provvedere a erogare opportuni corsi di addestramento rivolti al personale addetto alle apparecchiature secondo le modalità indicate nella propria proposta.

Allegato II Schema di contratto – n. 1 Sistema Mobile per la Radioscopia ad Arco a C  
**Firmato Digitalmente dalle parti contraenti**

2. Il Fornitore si impegna a garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio secondo le modalità ed i termini di cui al precedente art. 4.
3. Il corrispettivo dovuto al Fornitore dall'Amministrazione contraente, in relazione alle prestazioni previste dal presente contratto:
  - è quello riportato nell'offerta economica formulata dalla ditta in sede di gara, richiamata dal presente contratto, (pari ad € \_\_\_\_\_ - IVA esclusa) e sarà versato solo a seguito dell'esito favorevole della verifica di conformità finale dopo l'emissione del relativo certificato;
  - è comprensivo, anche, della prestazione dei servizi di consegna, assistenza tecnica "full risk" per \_\_\_ mesi e formazione operatori;
  - si riferisce a prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Resta inteso, pertanto, che tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale e che lo stesso è dovuto unicamente al Fornitore.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dalla esecuzione del Contratto e dalla osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. In particolare il Fornitore si impegna a fornire, altresì, per i due anni successivi alla data della verifica di conformità, senza costi aggiuntivi, qualunque componente hardware necessaria a completare la configurazione delle apparecchiature aggiudicate, in ossequio ad intervenute nuove norme e standard nazionali ed internazionali che dovessero essere approvate entro la fase di verifica di conformità. La sostituzione o l'implementazione delle componenti hardware, ivi compreso il software di base o d'ambiente, nel corso del predetto lasso temporale, dovrà essere garantita gratuitamente anche nel caso in cui detti interventi risultino necessari per assicurare il migliore funzionamento dei software applicativi di nuova introduzione che dovessero essere resi disponibili dal Fornitore.
5. I beni consumabili e accessori non inclusi nella proposta tecnica "full risk" presentata in sede di gara, negoziati tra le parti, sulla base di un'unica scontistica a valere sui listini in vigore depositato presso la CCIAA, prima della stipula del contratto, verranno mantenuti dal Fornitore fissi ed invariabili per gli 8 (otto) anni successivi alla data di formulazione dell'offerta, fatto salvo l'adeguamento ISTAT. Successivamente a tale periodo il prezzo dei predetti beni verrà ricalcolato applicando l'identica scontistica sul listino in vigore. Resta inteso che gli accessori ed i materiali consumabili, esclusi dal contratto di assistenza "full risk", non esplicitamente indicati e quotati nello "Schema di offerta economica" (Allegato "VI" al disciplinare di gara), si intenderanno, in ogni caso, da fornire senza alcun onere per l'Amministrazione contraente.
6. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato, per prezzi unitari e complessivi, a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.



7. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati fatto salvo quanto più avanti previsto in merito al contratto di assistenza "full risk".
8. Il Fornitore si impegna a fornire senza alcun onere per l'Amministrazione contraente versioni aggiornate del software (e dell'hardware, ove esso sia indispensabile per eseguire l'aggiornamento), che permettano di conservare le funzionalità dell'offerta originaria, senza costi aggiuntivi di fornitura ed installazione, per tutta la vita utile dell'apparecchiatura che lo utilizza, in presenza di un contratto di manutenzione "full-risk". A tale riguardo il Fornitore si impegna ad informare la parte acquirente circa l'imminente uscita di nuove versioni del software e di eventuali aggiornamenti dell'hardware richiesti in conseguenza di ciò, al fine di consentire alla parte acquirente di effettuare per tempo le dovute valutazioni.
9. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a fornire, successivamente ai primi 24 mesi dalla data di collaudo con esito positivo, (coperti dalla garanzia e dal servizio di assistenza tecnica ed inclusi nel prezzo di vendita delle attrezzature), il servizio di assistenza tecnica "full risk" secondo le modalità previste nella propria offerta tecnica, dietro il pagamento di specifico canone, da corrispondere in rate trimestrali posticipate, così come quotato nella propria proposta economica. Detto canone di manutenzione "full risk", che si intende ad ogni effetto valido ed impegnativo per il fornitore, resterà invariato per un periodo di anni 3 (tre). Lo stesso canone, oltre il triennio, potrà subire variazioni per effetto dell'andamento dei costi sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), pubblicato sulla GURI ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, rilevato con riferimento alle variazioni dell'anno precedente.

## Articolo 7

### Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'offerta economica, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale ad- detto all'esecuzione contrattuale. In particolare nei corrispettivi, così come precisati in offerta, per le prestazioni effettuate dall'Appaltatore, si intendono incluse tutte le seguenti componenti di costo:
  - a) Imposte e tasse;
  - b) Spese di accensione della cauzione definitiva;
  - c) Oneri diretti e riflessi per il personale impiegato nell'esecuzione del servizio;

Allegato II Schema di contratto – n. 1 Sistema Mobile per la Radioscopia ad Arco a C

**Firmato Digitalmente dalle parti contraenti**



d) Spese legate all'esecuzione dei servizi di appalto;

e) Spese generali di amministrazione;

f) Spese di assicurazione.

L'Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel

rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

1. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato speciale d'appalto posto a base di gara.

In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché

quelle che dovessero divenire obbligatorie successivamente alla stipula del contratto.

2. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, qualora emanate antecedentemente alla data fissata per la presentazione delle offerte anche nel caso in cui dovessero produrre effetti obbligatori successivamente alla stipula della convenzione, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione contraente, assumendosene il medesimo fornitore ogni relativa alea.

3. L'Appaltatore si obbliga a consentire all'Amministrazione contraente, attraverso il personale all'uopo incaricato, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

4. Nel caso di eventi di carattere straordinario e non attualmente prevedibili (ad. es. modifiche normative, riorganizzazioni aziendali...), l'Asl della Provincia di Bari si riserva la facoltà di ridurre o sospendere senza limiti di tempo il servizio; in tale ipotesi non verrà erogato alcun compenso.

5. I servizi affidati non potranno essere interrotti per alcun motivo; a tal fine, l'Appaltatore si impegna a sostituire tempestivamente i propri operatori che risultassero assenti per qualsiasi causa.

Trattandosi di attività obbligatorie per previsione di legge, considerate essenziali, la Ditta appaltatrice assicura e garantisce l'erogazione del servizio di cui al presente capitolato, sempre ed in ogni caso, anche in presenza di agitazioni o vertenze aziendali, ecc. nella misura prevista da eventuali accordi in applicazione della normativa sui servizi definiti come essenziali.

Allegato II Schema di contratto – n. 1 Sistema Mobile per la Radioscopia ad Arco a C

**Firmato Digitalmente dalle parti contraenti**

## Articolo 8

### Obbligazioni specifiche del fornitore

Il fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto, a:

- a) fornire le apparecchiature ed allocarle presso i locali individuati dalla Amministrazione beneficiaria ed espressamente indicati nell'allegato IV Capitolato Tecnico di gara;
- b) effettuare, prima dell'esecuzione della verifica di conformità, tutti i controlli e le verifiche di buon funzionamento delle medesime attrezzature, comprese le verifiche di sicurezza elettrica secondo le norme in vigore;
- c) fornire, a titolo gratuito, adeguata formazione al personale tecnico al fine di consentire a quest'ultimo di utilizzare in modo completo e corretto l'attrezzatura fornita ed i relativi software;
- d) garantire l'Amministrazione contraente contro l'evizione ex art. 1476, punto 3), c.c., nonché la conformità dell'apparecchiatura alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico e dichiarate nell'Offerta Tecnica;
- e) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati, ovvero in relazione a danni derivanti da difetti dei beni forniti o dalle operazioni di installazione eseguite ed anche dai danni che dovessero essere causati, a terzi o al personale dipendente dell'Amministrazione beneficiaria, dal proprio personale dipendente utilizzato nel corso dell'esecuzione del contratto;
- f) ottenere (*ove previsto*) tutte le eventuali autorizzazioni, necessarie per operazioni di installazione dagli Enti preposti (Comune, ISPEL, VV.FF. ecc.);
- g) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno fornite dall'Amministrazione contraente attraverso i rispettivi Direttori dell'esecuzione del Contratto aziendali (DEC);
- h) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi del/i nuovo/i Responsabili. In particolare, le trasformazioni societarie diverse da quelle indicate in sede di gara, le eventuali successive variazioni della ragione sociale nonché le variazioni dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi societari soggetti agli accertamenti di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere comunicate

Allegato II Schema di contratto – n. 1 Sistema Mobile per la Radioscopia ad Arco a C  
**Firmato Digitalmente dalle parti contraenti**

immediatamente all'Amministrazione contraente trasmettendo la relativa documentazione nonché le certificazioni previste dalla vigente normativa antimafia;

- i) assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n° 136 e s.m.i.

I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle Normative Nazionali e/o alla Legislazione Comunitaria per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione, immissione in commercio e commercializzazione.

## Articolo 9

### Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché a rispettare la vigente disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.. Il fornitore inoltre deve garantire, prima della consegna delle apparecchiature, all'Amministrazione contraente il rispetto della normativa di cui sopra, tra- smettendo oltre la documentazione specificata nel successivo articolo, anche *(ove applicabile)*:
  - Piano Operativo della Sicurezza
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, a favore dei propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

## Articolo 10

Allegato II Schema di contratto – n. 1 Sistema Mobile per la Radioscopia ad Arco a C  
**Firmato Digitalmente dalle parti contraenti**

### Fornitura: consegna, installazione, verifiche

1. La fornitura oggetto del presente contratto dovrà essere esattamente consegnata e installata presso la Struttura Sanitaria precisata nell'allegato IV Capitolato Tecnico di gara. La fornitura si intenderà comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna, installazione e posa in opera.
2. Il Fornitore dovrà curare e provvedere, previo accordo con l'Area Gestione Tecnica della Amministrazione contraente e l'Esperto Qualificato indicato dalla SA, alla consegna delle attrezzature sul luogo di destinazione, alla correlata loro installazione e posa in opera. La data e l'ora di consegna dovranno essere stabiliti con un anticipo di almeno cinque giorni.
3. Costituiscono giusta causa per il differimento dei termini di consegna della fornitura finita, i motivi di forza maggiore, debitamente comprovati e accertati dall'Amministrazione contraente. In tal caso il Fornitore rimane obbligato a motivare il differimento dei termini di consegna entro 5 giorni dalla data fissata nel presente contratto.

Al momento della consegna, l'apparecchiatura dovrà essere accompagnata dai relativi documenti di trasporto. I documenti di trasporto dovranno contenere le informazioni necessarie all'Amministrazione Contraente per la verifica della rispondenza tra quanto offerto e quanto consegnato dal Fornitore. Contestualmente alla consegna della apparecchiatura, il Fornitore dovrà consegnare alla Amministrazione Contraente anche la documentazione attestante la conformità della apparecchiatura stessa alle norme di legge, ai requisiti e alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico.

## Articolo 11

### Collaudo

Le apparecchiature dovranno essere fornite complete di tutte le dotazioni e gli accessori necessari per l'immediato e regolare funzionamento ed idonee all'uso cui sono destinate.

In particolare si precisa che costituiscono oggetto del collaudo:

- la documentazione a bordo della macchina (almeno: manuale di uso e manuale di manutenzione);
- le apparecchiature fornite, compresi accessori, software eccetera;
- i servizi offerti, compreso l'addestramento in fase di avviamento.

Il collaudo deve essere inteso come la verifica della perfetta corrispondenza tra quanto fornito ed installato e quanto richiesto dalla parte acquirente, con le integrazioni e le modificazioni (a vantaggio della parte acquirente) derivanti dalla offerta tecnico-economica della ditta.

Allegato II Schema di contratto – n. 1 Sistema Mobile per la Radioscopia ad Arco a C

**Firmato Digitalmente dalle parti contraenti**

Di conseguenza, esso consisterà:

- nella verifica della esistenza di tutta la documentazione a corredo della fornitura, come previsto dalle vigenti normative e come previsto dal complesso della documentazione di gara e della offerta tecnica della Ditta, verificando in particolare la presenza e la adeguatezza della documentazione tecnica a corredo della macchina (manuali, istruzioni, cd di installazione eccetera), le certificazioni, la presenza delle attestazioni di conformità dei lavori, dei materiali edili e impiantistici, della presenza delle autorizzazioni ove dovute;
- in caso di forniture informatiche a corredo (sia hardware che software), nella verifica della consegna di tutte le password e le abilitazioni necessarie per rendere la stazione appaltante autonoma nella gestione delle forniture. In caso di rifiuto, comunque giustificato (ad esempio per motivi di salvaguardia di segreto industriale), a consegnare tali abilitazioni, se ne darà atto nel verbale per il definitivo giudizio circa la collaudabilità o meno della fornitura;
- nell'accertamento della corrispondenza della fornitura alle caratteristiche offerte dalla ditta in sede di gara, oltre che ad eventuali prescrizioni derivanti dall'obbligo al rispetto della legge; in particolare, si procederà a verificare la esistenza e conformità di:
  - ✓ apparecchiature principali;
  - ✓ accessori, software, optionals eccetera
- nella verifica della funzionalità della macchina, attraverso:
  - ✓ opportune prove di funzionamento, creando simulazioni dell'attività cui la macchina è destinata;
  - ✓ prove e misurazioni strumentali;

Analogamente si procederà per tutte le forniture accessorie, i software, gli optional eccetera;

- nella verifica della corrispondenza e della conformità dei lavori edili e impiantistici, laddove previsti, attraverso:
  - ✓ riscontri e misurazioni volti a confermare la adeguatezza delle soluzioni e dei materiali impiegati a quanto offerto in sede di gara;
  - ✓ opportune prove di funzionamento degli impianti;
  - ✓ prove e misurazioni strumentali;

**In particolare il collaudo dell'attrezzatura dovrà svolgersi eseguendo le sottototate prestazioni:**

**A) Invio documentazione**

Allegato II Schema di contratto – n. 1 Sistema Mobile per la Radioscopia ad Arco a C  
**Firmato Digitalmente dalle parti contraenti**

Costituisce adempimento PREGIUDIZIALE alla conclusione del collaudo l'invio della seguente documentazione, per ogni apparecchiatura in formato elettronico e cartaceo:

- ✓ il manuale d'uso e tecnico (in formato informatico 1 copia e cartaceo 2 copie);
- ✓ il manuale di service dell'apparecchiatura (in formato informatico 1 copia e cartaceo 2 copie) incluse tutte le eventuali password di sistema;
- ✓ il manuale di "troubleshooting", che elenchi le possibili anomalie e le relative procedure di diagnosi e intervento.

Durante il periodo di garanzia o di validità dell'eventuale contratto di assistenza tecnica e manutenzione full risk post garanzia, la documentazione di cui sopra dovrà essere gestita in modo controllato, cioè sarà soggetta ad aggiornamento in seguito a nuove revisioni che rimarranno ad esclusivo carico del fornitore ivi incluse le verifiche di sicurezza elettrica generale CEI 62.5;

#### **B) Fasi propedeutiche al collaudo**

Al termine dell'installazione, il fornitore potrà effettuare in proprio una prova di funzionamento, che non avrà comunque valore ai fini del collaudo. Tale prova è obbligatoria in caso di forniture che prevedano emissioni ionizzanti, e in tal caso deve essere completata insieme alla Fisica Sanitaria dell'ASL BA. In ogni caso, se il fornitore intende esperire tale prova, deve preventivamente darne comunicazione alla parte acquirente, la quale potrà farvi assistere propri incaricati.

Se la prova di funzionamento non dovesse avere esito positivo, il fornitore è tenuto a darne comunicazione alla parte acquirente, comunicando altresì l'impegno a risolvere i motivi di malfunzionamento entro una data certa.

L'Amministrazione Contraente potrà effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera ed anche prima del collaudo, per l'accertamento della conformità delle forniture.

Solo in caso di forniture che prevedano l'uso di agenti ionizzanti: la ditta aggiudicataria deve fornire il progetto del presidio di radioprotezione elaborato e firmato da un Esperto Qualificato ai sensi del D.Lgs. 230/95 e successive modifiche ed integrazioni.

La ditta aggiudicataria deve presentare alla SA, entro 60 giorni solari e consecutivi dalla stipula del contratto, tutta la documentazione e le certificazioni per l'inoltro della richiesta di nullaosta.

Solo in caso di forniture che prevedano la realizzazione di opere edili e/o impiantistiche: l'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimane a cura e carico

Allegato II Schema di contratto – n. 1 Sistema Mobile per la Radioscopia ad Arco a C  
**Firmato Digitalmente dalle parti contraenti**

dell'appaltatore quanto occorre per ri- stabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il collaudatore di- spono che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal credito dell'appaltatore.

### **C) Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi**

Esaminati i documenti acquisiti, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile il DEC che ne dà tempestivo avviso all'appaltatore, al direttore dei lavori, al personale incaricato della sorveglianza, affinché intervengano alle visite di collaudo.

Egual avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di Amministrazioni o Enti Pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono interveni- re al collaudo.

Se l'appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di col- laudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla sta- zione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'appaltatore.

Se i funzionari di cui sopra, malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale.

### **D) Modalità operative del collaudo**

Le apparecchiature offerte e gli accessori, i materiali, dovranno essere forniti tali da rendere le apparecchiature pienamente funzionanti ed idonee all'uso a cui so- no destinate.

In particolare si precisa che:

L'operazione di collaudo deve iniziare entro il termine di venti giorni dalla comunicazione di avvenuta esecuzione delle opere/forniture. Il collaudo avverrà alla presenza di persona incaricata dall'impresa aggiudicataria e debitamente invitata. In caso di assenza ingiustificata dell'incaricato dell'impresa, il verbale di collaudo fa egualmente stato contro di essa.

Il termine suddetto sarà sospeso nel caso in cui, iniziato il collaudo, siano disposte prescrizioni a carico dell'Amministrazione contraente; il termine riprenderà a decorrere dalla data di adempimento delle prescrizioni medesime.

L'incaricato all'accettazione o il collaudatore, sulla base degli accertamenti e delle prove effettuate, possono accettare i beni o rifiutarli o dichiararli rivedibili, secondo quanto stabilito in seguito.

Saranno rifiutate le forniture difettose o non rispondenti alle prescrizioni tecniche definite nei disciplinari. In questi casi, l'appaltatore ha l'obbligo di provvedere, nel termine indicato nel contratto, alla sostituzione dei beni con altri rispondenti ai requisiti contrattuali.

Allegato II Schema di contratto – n. 1 Sistema Mobile per la Radioscopia ad Arco a C

**Firmato Digitalmente dalle parti contraenti**

Il protocollo di collaudo verrà stabilito in maniera autonoma dalla parte acquirente, sulla scorta di una proposta di protocollo di collaudo fornita dal fornitore con- testualmente all'inizio delle operazioni di installazione. Detta proposta dovrà con- tenere, come requisiti minimi, l'elenco e la descrizione delle operazioni previste dal collaudo, i risultati attesi, i parametri di misurazione considerati, unitamente ai "range" di valori attesi, ed i tempi stimati per l'esecuzione delle operazioni di collaudo.

Le informazioni contenute nella proposta di protocollo di collaudo serviranno alla parte acquirente, nel prosieguo del contratto, per monitorare gli effetti di future ricalibrizioni, modifiche e regolazioni apportate alle apparecchiature.

Il fornitore dovrà dare copia alla parte acquirente, preliminarmente al collaudo, di tutta la documentazione da trasmettere ad organismi di controllo tecnici ed amministrativi nazionali ed internazionali.

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque il fornitore per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento del collaudo, bensì accertati successivamente. In tal caso il fornitore è invitato dalla parte acquirente ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate.

Le apparecchiature, e, laddove previsti, i lavori edili e impiantistici, all'atto del collaudo, dovranno risultare completi di ogni accessorio, anche se materialmente non menzionato nella propria proposta tecnica, necessario per rendere il tutto perfettamente funzionante, conforme all'offerta e pronto all'uso.

Eventuale materiale di uso e consumo necessario per il collaudo deve essere posto a disposizione dalla ditta a proprio esclusivo onere così come tutto il materiale necessario per garantire la massima compatibilità con le predisposizioni impiantistiche esistenti.

Il collaudo delle opere edili, laddove previste, avverrà con le specifiche modalità previste dal d.lgs 50/2016.

Tutto quanto necessario per l'effettuazione delle prove per l'accettazione della fornitura (strumenti di misura, mano d'opera, ecc.) dovrà avvenire a cura, spese e sotto la responsabilità della Ditta aggiudicataria.

Le prove di accettazione della fornitura (apparecchiature, sw e hw, accessori, e, laddove previsti, opere e impianti, arredi eccetera) verranno eseguite in contraddittorio da personale di fiducia della ditta aggiudicataria e alla presenza degli esperti nominati dall'Amministrazione dell'Ente appaltante e dovranno accertare che l'intera fornitura sia stata regolarmente installata, sia regolarmente funzionante e che soddisfi le esigenze per essa previste ed espone nel presente capitolato e sia conforme alle indicazioni ivi previste. In tale sede si procederà altresì alla verifica dei dati prestazionali della fornitura dichiarati in sede di offerta in conformità a quanto richiesto dal presente capitolato.

Allegato II Schema di contratto – n. 1 Sistema Mobile per la Radioscopia ad Arco a C  
**Firmato Digitalmente dalle parti contraenti**

La Ditta aggiudicataria si impegna alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati in sede di effettuazione delle prove di accettazione.

Se tutte le prove di cui sopra avranno avuto esito positivo, la fornitura si intenderà accettata; l'Ente appaltante invierà pertanto formale lettera di comunicazione di accettazione della fornitura.

#### **E) Linee guida delle prove di accettazione della fornitura**

Il protocollo delle prove di accettazione della fornitura (apparecchiature, sw e hw, accessori, e, laddove previsti, opere e impianti, arredi eccetera) prevede che venga raccolto il materiale così come descritto più nel dettaglio di seguito; per quanto riguarda in particolare le apparecchiature tale materiale andrà a costituire il "File di accettazione" delle apparecchiature e servirà come riferimento durante tutta la loro vita presso l'Azienda.

La ditta aggiudicataria deve fornire la dichiarazione di conformità di ogni parte della fornitura da cui risultino chiaramente le direttive e normative di riferimento per ogni singola parte.

La Ditta aggiudicataria deve fornire i report delle verifiche e prove sottoelencate, effettuate da personale della Ditta in contraddittorio col personale designato dall'Ente appaltante. Tali report devono contenere chiari riferimenti alle procedure utilizzate.

Per le Apparecchiature si dovrà procedere:

- ✓ all'accertamento della presenza di tutti i componenti hardware e software ordinati e verifica del loro stato;
- ✓ alla verifica di presenza e funzionalità delle protezioni meccaniche e delle dotazioni di sicurezza tra cui, ad esempio:
  - pulsanti,
  - microfono apparecchiatura - consolle,
  - parti applicate,
  - etc;
- ✓ alla verifica di rispondenza alle norme vigenti nel settore elettrico
- ✓ all'accertamento del corretto funzionamento delle parti che costituiscono la fornitura a livello hardware e software, mediante dimostrazione effettuata da specialista della Ditta aggiudicataria o da personale incaricato dalla Ditta aggiudicataria stessa e di sua fiducia, inclusa la registrazione dei dati ottenuti su tabelle, supporto per archiviazione e riproduzione di immagini test, se del caso.
- ✓ Il personale medico, in collaborazione col personale della Ditta aggiudicataria, provvederà alla verifica di funzionalità di dispositivi ancillari per il paziente, utili al suo

Allegato II Schema di contratto – n. 1 Sistema Mobile per la Radioscopia ad Arco a C

**Firmato Digitalmente dalle parti contraenti**

monitoraggio e/o alla esecuzione dell'esame ed alla verifica delle prestazioni delle apparecchiature attraverso l'esecuzione di esami dei diversi distretti corporei.

- ✓ La Ditta aggiudicataria si impegna a fornire quanto richiesto dal DL 46 del 24 febbraio 1997 (direttiva 93/42) ed altre direttive applicabili, in particolare:
- ✓ i manuali operatore e tecnici relativi a tutto l'hardware e il software forniti ed installati;
- ✓ le chiavi di accesso (hardware e software) presenti sull'apparecchiatura eventualmente necessarie per accedere ai protocolli di diagnostica, manutenzione ed intervento;
- ✓ l'elenco e la descrizione dettagliati delle operazioni e delle verifiche previste in relazione agli interventi programmati di:
  - ✓ manutenzione preventiva,
  - ✓ sicurezza elettrica,
  - ✓ sicurezza ambientale e confort,
  - ✓ Controlli di Qualità,
  - ✓ software;
- ✓ L'appaltatore, inoltre, dovrà indicare la cadenza con la quale si ritiene che ognuna delle attività descritte debba essere fatta al fine di mantenere costantemente le apparecchiature secondo le specifiche e secondo gli standard di qualità previsti dal produttore. Deve essere inoltre fornito il dettaglio dei valori e parametri che definiscono le specifiche sopradescritte e i loro limiti di tolleranza (devono essere chiaramente indicati i manuali tecnici, in dotazione allo strumento, a cui ognuna delle operazioni fa riferimento, le eventuali tabelle, etc. ).
- ✓ La Ditta si impegna a modificare le chiavi e le modalità di accesso dandone comunicazione scritta all'Ente appaltante.
- ✓ Per le Apparecchiature che producono rischio ionizzante si dovrà procedere:
  - ✓ ad effettuare tutte le verifiche di cui ai punti precedenti;
  - ✓ prove di funzionamento di competenza dell'Esperto Qualificato.
- ✓ In caso di apparecchiature che devono essere connesse in rete internet, o intra-net, o mediante protocollo Dicom) Impianti, opere accessorie e connessione in rete si dovrà procedere altresì:
- ✓ alle verifiche iniziali, previste dalle norme CEI prima della messa in esercizio dell'impianto elettrico e la compilazione della documentazione tecnica sui risultati di tutte le verifiche iniziali, comprendente gli schemi elettrici e le informazioni necessarie;

Allegato II Schema di contratto – n. 1 Sistema Mobile per la Radioscopia ad Arco a C

**Firmato Digitalmente dalle parti contraenti**

- ✓ Verifica dei collegamenti di rete e delle certificazioni che dovranno essere prodotte per tutte le tratte cablate;
- ✓ Verifica di corretto funzionamento delle comunicazioni tra le apparecchiature installate e il sistema di archiviazione, a seguito della corretta configurazione e parametrizzazione dei protocolli TCP/IP DICOM (Send, Retrieve, Storage, Print) etc.;
- ✓ Solo per forniture di apparecchiature che emettono agenti ionizzanti si dovrà procedere alla verifica dei Sistemi di sicurezza ed in particolare:
- ✓ Verifica delle schermature e del presidio di radioprotezione ai sensi della vigente normativa;
- ✓ verifica di tutti i sistemi di segnalazione e sicurezza installati;
- ✓ verifica dei sistemi di controllo ambientale.

## Articolo 12

### Servizi e livelli di servizio

1. Dalla data di verifica di conformità con esito favorevole dell'apparecchiatura, il Fornitore è tenuto a prestare gli ulteriori servizi cui è obbligato a seguito della propria offerta.
2. Il servizio di assistenza tecnica, configurato secondo le modalità descritte nella proposta tecnico-organizzativa, verrà effettuato dal Fornitore con proprio personale specializzato e dovrà prevedere secondo le modalità indicate nella propria offerta tecnica e nella documentazione relativa alla garanzia e al servizio di assistenza tecnica e manutenzione:
  - la manutenzione preventiva (programmata);
  - la manutenzione correttiva (su chiamata).
3. Il Fornitore renderà noti, entro il termine fissato per la stipula del presente Contratto, il nominativo ed i recapiti (telefonico, fax, e-mail) del Responsabile del Servizio, e la ragione sociale, l'indirizzo, i numeri telefonici e di fax, dei centri di assistenza.
4. Il Fornitore dovrà, infine, garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio della Apparecchiatura installata per un periodo di almeno 10 anni dalla Data di Verifica di conformità della fornitura.
5. Il Fornitore dovrà effettuare il training formativo degli operatori sull'uso dell'Apparecchiatura consegnata, con le modalità indicate nella proposta tecnico-organizzativa.

Allegato II Schema di contratto – n. 1 Sistema Mobile per la Radioscopia ad Arco a C  
**Firmato Digitalmente dalle parti contraenti**

### Articolo 13 Aggiornamento tecnologico

1. Il Fornitore, qualora durante il periodo di validità del contratto, dovesse porre in commercio dispositivi aggiornati tecnologicamente, analoghi a quelli della fornitura in oggetto, dovrà proporre alla ASL BA la sostituzione con i prodotti aggiornati, ferme restando le condizioni economiche già previste, previa verifica tecnica di conformità;
2. Il Fornitore deve fornire in noleggio apparecchiature nell'ultima versione disponibile, sia sotto il profilo hardware che software;
3. Il Fornitore deve garantire il progressivo aggiornamento ed adeguamento del sistema ad eventuali nuovi standard e procedure, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione;

### Articolo 14 RUP - Direttore di esecuzione del contratto - Penali.

Il RUP è individuato, ai sensi della L. n° 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nella persona del\_\_\_\_\_.

Potranno essere effettuati accertamenti e controlli in qualsiasi momento sulle modalità di esecuzione della fornitura, al fine di verificare la rispondenza della fornitura stessa a quanto previsto contrattualmente.

Per la fase di esecuzione della fornitura il RUP sarà affiancato dal "Direttore dell'Esecuzione del Contratto" (DEC), ai sensi degli artt. 101 e 111 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuato nella persona del\_\_\_\_\_.

Il DEC controllerà la fornitura in contraddittorio con il Responsabile della Fornitura nominato dalla ditta aggiudicataria; in esito a tale verifica sarà redatto apposito verbale. Il Responsabile della ditta, rilevata la mancanza e/o carenza della fornitura, dovrà provvedere immediatamente all'esatto adempimento senza nulla pretendere, ferma restando l'applicazione delle penali. L'inadempienza si intende debitamente contestata a seguito di apposita comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria da parte del DEC. La ditta potrà presentare le proprie contro deduzioni entro 5 giorni dalla data ricevimento della predetta comunicazione. Espletate le verifiche, e se del caso, l'Amministrazione, su indicazione del DEC e per il tramite del RUP, applicherà le penali previste dal presente contratto, di cui sarà data notifica a mezzo PEC.

Laddove necessario, il DEC potrà avvalersi di appositi assistenti/referenti.

Nel caso di inosservanza delle norme del presente contratto e per ciascuna inadempienza rilevata, l'Azienda Sanitaria potrà applicare, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento, le seguenti penalità:

- 1) **Ritardo nel rispetto del termine stabilito per l'adempimento:** per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo: 1% dell'ammontare netto contrattuale (e, comunque, non superiore al 10% del valore netto contrattuale, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 4, del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.);
- 2) **Ritardo nella consegna dei documenti richiesti dal contratto o dalle normative vigenti:** per ogni giorno naturale e consecutivo, di ritardo, all'aggiudicatario verrà applicata una penale pari allo 0,3% dell'ammontare netto contrattuale (e, comunque, non superiore al 10% del valore netto contrattuale, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 4, del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.);

Allegato II Schema di contratto – n. 1 Sistema Mobile per la Radioscopia ad Arco a C

**Firmato Digitalmente dalle parti contraenti**

- 3) **Mancato rispetto dei termini imposti dalla Commissione di Collaudo** per l'esecuzione delle prescrizioni di adeguamento o sostituzione, per le apparecchiature che siano risultate non accettabili o parzialmente accettabili: per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo all'aggiudicatario verrà applicata una penale pari all'1‰ dell'ammontare netto contrattuale (e, comunque, non superiore al 10% del valore netto contrattuale, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 4, del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.);
- 4) **Ritardo nella esecuzione delle attività relative all'assistenza e manutenzione delle attrezzature fornite in noleggio**: per ogni giorno naturale e consecutivo, di ritardo, all'aggiudicatario verrà applicata una penale pari allo 0,3‰ dell'ammontare netto contrattuale (e, comunque, non superiore al 10% del valore netto contrattuale, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 4, del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.);

In ogni altro caso di inosservanza delle prescrizioni del presente capitolato, la ASL BARI - dopo avere contestato formalmente a mezzo pec l'irregolarità e nel caso in cui l'appaltatore non abbia provveduto alla corretta esecuzione di quanto previsto nel termine stabilito dal DEC - provvederà ad applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra € 50,00 (cinquanta euro/00), e € 100,00 (cento euro/00), a seconda della gravità dell'inadempimento, in esito al contraddittorio avviato con l'appaltatore.

I crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo potranno essere compensati con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, ovvero, in difetto, recuperati avvalendosi della cauzione costituita o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Si precisa che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della ASL a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Sono fatte salve le ragioni del Fornitore per cause non dipendenti dalla propria volontà (caso fortuito, forza maggiore), per inadempienze di terzi o imputabili alla stessa Azienda Sanitaria.

Qualora il Fornitore perseveri nell'inosservanza degli obblighi contrattuali, la ASL BARI potrà dichiarare risolto il medesimo a proprio insindacabile giudizio e provvedere a nuovo contratto, ponendo le eventuali maggiori spese a carico della ditta aggiudicataria stessa.

Resta inteso che l'Azienda risolverà il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'importo del contratto.

### Articolo 15 Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture dovranno essere inviate, per la registrazione contabile ai fini fiscali, in formato elettronico, come previsto dalla Legge 244/2007 modificata da Decreto Legge 66/2014.

Allegato II Schema di contratto – n. 1 Sistema Mobile per la Radioscopia ad Arco a C  
**Firmato Digitalmente dalle parti contraenti**

2. Il codice IPA della ASL di Bari è il seguente: asl\_ba; il codice ufficio è il seguente: UFUH02.
3. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di cui all'art. 4, comma 5 lett. b) del D. Lgs. n. 231 del 09/10/2022, come modificato dal D. Lgs. n. 192 del 09/11/2022.
4. Il pagamento dei dispositivi è disposto dall'ASL BA successivamente al ricevimento della merce e previa accettazione della stessa a seguito di regolare presentazione di fattura.
5. In ogni fattura dovrà essere obbligatoriamente indicato il numero di CIG relativo alla fornitura nonché la c.d. tripletta di identificazione costituita da:
  - Identificativo dell'ordine da riportare nel Campo 2.1.2.2 <IdDocumento>: si specifica che il numero ordine in ASL BARI è identificato da area/serie/numero;
  - Data di emissione dell'ordine da riportare nel campo 2.1.2.3 <Data>;
  - Identificativo del soggetto (EndPointID) che ha emesso l'ordine da riportare nel campo
- 2.2.2.5. <CodiceCommessaConvenzione> preceduto e seguito dal carattere #, senza interposizione di spazi. Tale codice coincide con il codice ufficio ordinante di NSO che per la Asl Bari è: LJIJ5
6. In caso di incompleta o erronea documentazione da parte del fornitore, i termini si intendono sospesi fino all'integrazione e completamento della stessa.
7. L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n° 136 del 13.08.2010 e s.m.i.
8. I pagamenti relativi alla presente fornitura saranno effettuati secondo le modalità previste dalla L. n. 136/2010 come da dichiarazione del fornitore contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, agli atti dell'AGP ed AGRF.
9. Nel caso di contestazione da parte dell'Amministrazione per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all'ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere il servizio e, comunque, delle attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con pec dall'Amministrazione.
11. La liquidazione delle fatture sarà curata dalla Macrostruttura destinataria della fornitura.

### Articolo 16 Trasparenza

Allegato II Schema di contratto – n. 1 Sistema Mobile per la Radioscopia ad Arco a C  
**Firmato Digitalmente dalle parti contraenti**

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara espressamente ed irrevocabilmente:

- a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto
- b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso
- c) che si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contatto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione

#### **Articolo 17 Cauzione definitiva**

Il Fornitore, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ha costituito la garanzia fideiussoria n.\_\_\_\_del\_\_\_\_rilasciata da\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per un importo complessivo pari a €\_\_\_\_\_, corrispondente al\_\_\_\_% del valore complessivo del contratto.

La cauzione ha validità di 24 mesi e sarà svincolata alla scadenza del contratto medesimo e previa emissione del certificato di regolare esecuzione, ex art. 102 del D. Lgs. n.50/2016. Ove il termine di costituzione della cauzione non venga rispettato senza giustificati motivi, la stazione appaltante può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione.

La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione contraente, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 14, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare di ogni singola cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (giorni) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Amministrazione Contraente.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel precedente capoverso, l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia integralmente all'art.103 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

#### **Articolo 18 Riservatezza**

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione delle attività previste da capitolato, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività



richieste.

Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di dati personali e appartenenti a categorie particolari di cui è titolare la Stazione Appaltante, costituisce violazione dell'obbligo di riservatezza e di segretezza, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle conseguenze di legge, oltre ad essere causa di risoluzione contrattuale.

La Ditta aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, di eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

La Ditta aggiudicataria è obbligata al rispetto della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali e dei relativi regolamenti di attuazione (Regolamento UE 2016/679 – D.Lgs 196/03 e s.m.i.), a pena risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni che ne dovessero derivare.

### Articolo 19 Risoluzione

L'Amministrazione può richiedere la risoluzione del contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1671 del C.C., per motivi di interesse pubblico esplicitati nel relativo atto deliberativo.

Inoltre, si stabilisce espressamente che il contratto si risolverà ipso jure, ai sensi dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa), per i seguenti motivi:

- nel caso in cui l'importo complessivo delle penali comminate raggiunga il 10% dell'importo di aggiudicazione
- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione; si applica, in tale ipotesi, quanto previsto dall'art. 110 comma 1 d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura risultino positivi
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- il fornitore ceda il contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett d) punto 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione dell'Amministrazione.
- L'ASL BA. ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:
  - il fornitore non dia inizio alla fornitura alla data stabilita nel contratto;
  - il fornitore non impieghi personale e/o attrezzature con i requisiti concordati;
  - il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'ASL BA di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
  - il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
  - il fornitore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;

Allegato II Schema di contratto – n. 1 Sistema Mobile per la Radioscopia ad Arco a C

**Firmato Digitalmente dalle parti contraenti**

- il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente contratto in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- in caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento dell'ASL BA", integrativo del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", emanato con DPR n° 62 del 16.04.2013.
- In caso di risoluzione del contratto, l'ASL BA incamererà a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal fornitore salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura/servizio.
- Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione
- Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa espresso ed integrale rinvio alle ipotesi di risoluzione previste dall'art 108 d.lgs 50/2016 e s.m.i..

## **Articolo 20 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

### **20.1 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

### **20.2 Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'impresa\_\_\_\_\_in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa aggiudicataria, nell'ambito del contratto sottoscritto con la ASL BARI, identificato con il CIG n\_\_\_\_\_, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
2. L'impresa\_\_\_\_\_in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa aggiudicataria, si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (appaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## **Articolo 21 Recesso**

L'ASL BA può recedere dal contratto, previa comunicazione scritta al fornitore, per motivi di interesse pubblico che saranno specificamente indicati nel relativo provvedimento.

Si applica integralmente quanto previsto dall'art. 109 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. L'Amministrazione, si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.l. 06 luglio 2012 n° 95, convertito con modificazioni con Legge 07 Agosto 2012, n° 135, nella eventualità di attivazione di convenzione da parte di CONSIP S.p.a. o del Soggetto Aggregatore relativa alla medesima fornitura a condizioni economiche migliorative per l'Amministrazione, qualora il fornitore non acconsenta alla richiesta di rinegoziazione.

Allegato II Schema di contratto – n. 1 Sistema Mobile per la Radioscopia ad Arco a C

**Firmato Digitalmente dalle parti contraenti**

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione Contraente. In caso di recesso dell'Amministrazione Contraente il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

### **Articolo 22 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone, sia dipendenti o dei pazienti e/o di terzi, causati nel corso dell'esecuzione del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. L'appaltatore, inoltre, dichiara di aver stipulato o, comunque, di essere in possesso di una polizza assicurativa, con massimale unico nella misura prevista dalla normativa vigente, a beneficio anche dell'Amministrazione contraente e dei terzi, per l'intera durata del presente contratto a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo appaltatore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto stesso. In particolare la suddetta polizza tiene indenne l'Amministrazione contraente, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Amministrazione contraente, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

La polizza assicurativa, agli atti della Direzione Amministrativa del P.O San Paolo, risulta pienamente efficace solo se completa della relativa quietanza di pagamento.

### **Articolo 23 Subappalto**

1. Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs n° 50/2016 e s.m.i.
2. Il fornitore, con il presente contratto, assume ogni responsabilità civile e penale in relazione ai danni che dovessero derivare all'Amministrazione contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività in subappalto connesse con la presente fornitura. Il fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili ai subappaltatori e/o ai loro ausiliari. Il fornitore si obbliga, altresì, a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti da parte del subappaltatore. In tal caso, il fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del presente contratto. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

### **Articolo 24 Divieto di cessione del contratto e dei crediti**

È fatto divieto assoluto di cedere a qualsiasi titolo il contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 50/2016  
 I crediti derivanti dalle fatture emesse nei confronti dell'Azienda Sanitaria possono essere ceduti

secondo quanto previsto dal comma 13 dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e e dalla vigente normativa e l'Amministrazione può opporre rifiuto a tale cessione, nei termini previsti dal medesimo articolo di legge.

In caso di inosservanza da parte della Società appaltatrice agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'ASL BARI al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto

### **Articolo 25 Responsabile della fornitura**

Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. \_\_\_\_\_ il Responsabile della fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della ASL BA, e, in particolare del DEC (o suoi assistenti) e del RUP

I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico \_\_, numero di fax \_\_, indirizzo e-mail \_\_\_\_\_, indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_.

### **Articolo 26 Revisione prezzi contrattuali**

Il prezzo di aggiudicazione si intende fisso, impegnativo ed invariabile, salva la revisione come di seguito disciplinata.

Entro il 30 settembre del primo anno di validità del contratto ed entro lo stesso termine con riferimento agli anni successivi, l'esecutore può inoltrare all'Amministrazione istanza di revisione del prezzo, allegando apposita documentazione comprovante l'intervenuta variazione dei prezzi con riferimento agli indici dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati, editi dall'ISTAT, con riferimento alle tabelle contenenti le variazioni percentuali di ciascun mese rispetto ad ogni altro mese ed anno precedente. La prima variazione del prezzo è riconosciuta nella misura corrispondente ai predetti indici tra la data di presentazione dell'offerta e quella dell'istanza ed ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo. Per gli anni successivi, la variazione del prezzo è riconosciuta con le stesse modalità e nella medesima misura indicata ai precedenti commi, assumendo come base il prezzo oggetto dell'ultima revisione ovvero quello iniziale nel caso in cui non sia intervenuta alcuna revisione.

Su richiesta del Fornitore, per circostanze imprevedibili che hanno determinato un aumento dei prezzi, si potrà dar luogo ad adeguamento dei prezzi, previa adeguata istruttoria da svolgersi a cura dell'AGP, che avrà riguardo, tra l'altro, alle sopravvenute variazioni dei prezzi medi di riferimento delle materie prime (come stabiliti da prezzari ufficiali di riferimento e costi standard, ove definiti) o di altri elementi costitutivi dell'offerta, che possano determinare un significativo squilibrio del sinallagma contrattuale, valutando altresì le reali condizioni di concorrenza proposte dal mercato. La richiesta di adeguamento prezzi dovrà essere esaurientemente motivata, allegando altresì la documentazione a supporto di quanto dichiarato comprovante l'effettivo aumento (esempio: fatture ex ante ed ex post), al fine di consentire all'Amministrazione di valutare l'accoglimento o meno in base ad un'apposita istruttoria. Qualora l'aumento superi il decimo del prezzo complessivo convenuto, ai sensi dell'art. 1664 del Codice Civile, l'Amministrazione riconoscerà solo la differenza che eccede il decimo.

L'adeguamento decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dal Fornitore o dalla ASL.

Qualora l'istanza sia inoltrata dall'ASL e supportata dall'eccessiva onerosità sopravvenuta dei

Allegato II Schema di contratto – n. 1 Sistema Mobile per la Radioscopia ad Arco a C

**Firmato Digitalmente dalle parti contraenti**



corrispettivi contrattuali, se il Fornitore non accetti di adeguare prontamente i prezzi vigenti a quelli di mercato, si potrà procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, con preavviso di 15 giorni, fatto salvo il principio del contraddittorio e senza obbligo di indennizzo.

La revisione, ove accordata, non potrà alterare la natura generale del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

#### **Articolo 27 Foro competente**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Appaltatore e l'Amministrazione contraente, rimarrà competente il Foro di Bari.

#### **Articolo 28 Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto stesso.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L'Amministrazione contraente esegue il trattamento dei dati necessari alla esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio delle attività oggetto del presente contratto.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto dei principi generali applicabili al trattamento dei dati personali di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. L'appaltatore potrà menzionare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione contraente delle modalità e dei contenuti di detta menzione.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a conformare i trattamenti di dati personali di cui è titolare l'Amministrazione

contraente al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali ed al Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il Fornitore, ove richiesto dalla Stazione Appaltante, si impegna a sottoscrivere l'atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, il quale integrerà il presente contratto.

La Stazione Appaltante rende le seguenti informazioni, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 679/2016:

Allegato II Schema di contratto – n. 1 Sistema Mobile per la Radioscopia ad Arco a C

**Firmato Digitalmente dalle parti contraenti**

- Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Sanitaria locale della Provincia di Bari, con sede legale al Lungomare starita, 6 – Bari – pec [protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it)
- Il Responsabile della protezione dei dati è l'Avv. Elisabetta Fortunato, Dirigente U.O.S. Privacy, mail: [dpo@asl.bari.it](mailto:dpo@asl.bari.it);

ad entrambi è possibile rivolgersi per esercitare i diritti che la normativa sulla protezione dei dati personali riserva agli interessati.

I dati del Partecipante aggiudicatario sono stati acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili e per le verifiche imposte dal D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

I dati forniti dall'Aggiudicatario rientrano tra i dati classificabili come personali ed appartenenti anche a categorie particolari di dati, ai sensi degli artt. 6-10 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. "giudiziari").

Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure informatiche e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.

#### **Articolo 29 Codice di comportamento – Divieto di pantouflage**

Il Fornitore si impegna a far rispettare ai propri dipendenti/collaboratori, occupati nelle attività contrattuali, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento dell'ASL BA", integrativo del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", emanato con DPR n° 62 del 16.04.2013

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, l'ASL, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto.

L'appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 co. 16-ter del D.lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'ASL Bari che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da un periodo inferiore ai tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Asl Bari nei suoi confronti

#### **Articolo 30 Spese contrattuali**

Tutte le spese contrattuali ed eventuali tasse di registrazione saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

#### **Articolo 31 Clausola finale**

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della convenzione non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Allegato II Schema di contratto – n. 1 Sistema Mobile per la Radioscopia ad Arco a C  
**Firmato Digitalmente dalle parti contraenti**

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell'Amministrazione contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far comunque valere nei limiti della prescrizione. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Per l'Azienda            Il Fornitore

Il sottoscritto in qualità di \_\_, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 6 (Durata e Valore dell'Appalto), Articolo 7 (Condizioni per l'erogazione del servizio e limitazione di responsabilità), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 13 (Aggiornamento tecnologico), Articolo 14 (RUP - Direttore di esecuzione del contratto - Penali), Articolo 22 (Danni, responsabilità civile e Polizza assicurativa), Articolo 24 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 27 (Foro competente), Articolo 29 (Codice di comportamento - Divieto di pantouflage), Articolo 31 (Clausola finale).

Il Fornitore

### PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

### ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

### ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

### DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

**PROPOSTA N.RO 20220003251 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220002037 DEL 26/10/2022**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Riviello Andrea	 Firmato digitalmente il 21/10/2022 14:24
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.50/2016	Popolizio Rachele	 Firmato digitalmente il 21/10/2022 14:26
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	 Firmato digitalmente il 21/10/2022 14:27